



**GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

**Sentenza n. 3/2024**

**Nel procedimento n. 03/GNS/2024**

Il Giudice Sportivo Nazionale, avv. Filippo Cece, nominato con deliberazione del Consiglio Federale n. 48 del 22-23 gennaio 2021, ritenuta la propria competenza, pronuncia la seguente decisione inerente ... OMISSIS ...

circa i fatti avvenuti durante la partita del 20/07/2024 svoltasi a Bacoli (NA), nella gara numero 5 della 3ª giornata del Campionato di Serie A Maschile (...OMISSIS...)

(...omissis...)

.....

(...OMISSIS...)

.....

**P.Q.M.**

Il Giudice Sportivo Nazionale commina:

- al tesserato Andrea Bertelloni, per le violazioni di cui all'art. 3 comma 1, lett a) e d) del Regolamento di Giustizia della F.I.C.K., la sanzione della squalifica ex art. 5 lett e) del Regolamento di giustizia con riferimento alla prossima partita di canoa polo (relative a competizioni nazionali federali);
- alla Pro Scogli Chiavari Canoa Kayak Associazione sportiva dilettantistica, in persona del Presidente p.t., l'ammenda ex art. 5 lett c) di € 100 (cento) da versarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente alla Federazione Italiana Canoa Kayak.

Dispone, altresì, che la presente sentenza sia comunicata senza indugio alle parti interessate e pubblicata secondo le formalità federali.

Roma, 31 luglio 2024

*Il Giudice Sportivo Nazionale*

*Avv. Filippo CECE*

*Decisione depositata in FICK*

*In data 31/07/2024*